

**IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER IL PERSONALE NON  
DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO  
CIVILE RELATIVO AL TRIENNIO 2022-2024**

**Art. 1**

*Ambito di applicazione e durata*

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

Art. 2  
Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 183,6993 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi
		Euro	(12 mensilità) Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	150,50	6,89	27.646,74
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	6,78	27.187,50
Vice commissario/Vice commissario penitenziario	136,75	6,26	25.120,88
Sostituto commissario "coordinatore"	148,00	6,78	27.187,50
Sostituto commissario	143,50	6,57	26.360,85
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	6,41	25.717,90
Ispettore superiore	137,50	6,30	25.258,65
Ispettore capo	133,50	6,11	24.523,86
Ispettore	131,00	6,00	24.064,61
Vice ispettore	124,75	5,71	22.916,49
Sovrintendente capo "coordinatore"	131,00	6,00	24.064,61
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	5,76	23.100,19
Sovrintendente capo	124,25	5,69	22.824,64
Sovrintendente	121,50	5,56	22.319,46
Vice sovrintendente	116,75	5,35	21.446,89
Assistente capo "coordinatore"	121,50	5,56	22.319,46
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	5,36	21.492,82
Assistente capo	116,50	5,33	21.400,97
Assistente	112,00	5,13	20.574,32
Agente scelto	108,50	4,97	19.931,37
Agente	105,25	4,82	19.334,35

2. A decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 184,0659 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è,

pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	150,50	11,49	27.701,92
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	11,29	27.241,75
Vice commissario/Vice commissario penitenziario	136,75	10,44	25.171,01
Sostituto commissario "coordinatore"	148,00	11,29	27.241,75
Sostituto commissario	143,50	10,95	26.413,46
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	10,68	25.769,23
Ispettore superiore	137,50	10,49	25.309,06
Ispettore capo	133,50	10,19	24.572,80
Ispettore	131,00	10,00	24.112,63
Vice ispettore	124,75	9,52	22.962,22
Sovrintendente capo "coordinatore"	131,00	10,00	24.112,63
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	9,60	23.146,29
Sovrintendente capo	124,25	9,48	22.870,19
Sovrintendente	121,50	9,27	22.364,01
Vice sovrintendente	116,75	8,91	21.489,69
Assistente capo "coordinatore"	121,50	9,27	22.364,01
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	8,93	21.535,71
Assistente capo	116,50	8,89	21.443,68
Assistente	112,00	8,55	20.615,38
Agente scelto	108,50	8,28	19.971,15
Agente	105,25	8,03	19.372,94

3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 195,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi
		(12 mensilità)	
		Euro	Euro
Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario	150,50	154,89	29.422,75
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	152,32	28.934,00
Vice Commissario/Vice Commissario penitenziario	136,75	140,74	26.734,63
Sostituto Commissario “coordinatore”	148,00	152,32	28.934,00
Sostituto Commissario	143,50	147,68	28.054,25
Ispettore Superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	144,08	27.370,00
Ispettore Superiore	137,50	141,51	26.881,25
Ispettore capo	133,50	137,40	26.099,25
Ispettore	131,00	134,82	25.610,50
Vice Ispettore	124,75	128,39	24.388,63
Sovrintendente Capo “coordinatore”	131,00	134,82	25.610,50
Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	129,42	24.584,13
Sovrintendente Capo	124,25	127,87	24.290,88
Sovrintendente	121,50	125,05	23.753,25
Vice Sovrintendente	116,75	120,15	22.824,63
Assistente Capo “coordinatore”	121,50	125,05	23.753,25
Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	120,42	22.873,50
Assistente Capo	116,50	119,90	22.775,75
Assistente	112,00	115,27	21.896,00
Agente scelto	108,50	111,67	21.211,75
Agente	105,25	108,32	20.576,38

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all’indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all’estero.
5. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2 sono pari all’elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6. I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l’elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e 1, comma 609, della legge

## **Incontri del 20/21 novembre 2024**

30 dicembre 2021, n. 234 come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023 n. 213.

Art. 3

*Effetti dei nuovi stipendi*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 4  
*Indennità pensionabile*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
	Euro	Euro
Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario	60,62	993,29
Commissario/Commissario penitenziario	60,00	983,12
Vice Commissario/Vice Commissario penitenziario	57,64	944,43
Sostituto Commissario "coordinatore"	59,35	972,48
Sostituto Commissario	59,35	972,48
Ispettore Superiore (con 8 anni)	58,66	961,16
Ispettore Superiore	58,66	961,16
Ispettore capo	56,15	919,95
Ispettore	54,40	891,38
Vice Ispettore	52,70	863,42
Sovrintendente Capo "coordinatore"	54,15	887,23
Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica)	54,15	887,23
Sovrintendente Capo	54,15	887,23
Sovrintendente	51,10	837,31
Vice Sovrintendente	50,86	833,39
Assistente Capo "coordinatore"	46,29	758,49
Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica)	46,29	758,49
Assistente Capo	46,29	758,49
Assistente	42,36	694,06
Agente scelto	39,35	644,71
Agente	37,13	608,39

Art. 5

*Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali*

1. Per l'anno 2024, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
  - a) per la Polizia di Stato: euro...;
  - b) per la Polizia penitenziaria: euro... .
2. Per l'anno 2025, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
  - a) per la Polizia di Stato: euro...;
  - b) per la Polizia penitenziaria: euro... .
3. A decorrere dall'anno 2026, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
  - a) per la Polizia di Stato: euro...;
  - b) per la Polizia penitenziaria: euro... .
4. Gli importi di cui ai commi precedenti non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Art. 6  
Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2024 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2024		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Qualifiche	Parametri	Euro	Euro	Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	150,50	17,21	19,47	22,46
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	16,91	19,13	22,07
Vice Commissario/Vice Commissario penitenziario	136,75	15,63	17,68	20,40
Sostituto commissario "coordinatore"	148,00	16,91	19,13	22,07
Sostituto commissario	143,50	16,41	18,56	21,41
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	16,00	18,10	20,88
Ispettore superiore	137,50	15,72	17,78	20,51
Ispettore capo	133,50	15,26	17,26	19,91
Ispettore	131,00	14,97	16,93	19,53
Vice Ispettore	124,75	14,26	16,12	18,60
Sovrintendente capo "coordinatore"	131,00	14,97	16,93	19,53
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	14,38	16,27	18,77
Sovrintendente capo	124,25	14,21	16,07	18,54
Sovrintendente	121,50	13,89	15,71	18,12
Vice sovrintendente	116,75	13,35	15,10	17,42
Assistente capo "coordinatore"	121,50	13,89	15,71	18,12
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	13,38	15,14	17,46
Assistente capo	116,50	13,32	15,07	17,39
Assistente	112,00	12,80	14,49	16,71
Agente scelto	108,50	12,41	14,04	16,20
Agente	105,25	12,03	13,62	15,71

Art. 7

*Congedo e riposo solidale*

1. L'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, è così sostituito:

*“1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli **e/o il coniuge conviventi** che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti:*

*a) **il congedo ordinario** spettante e non ancora fruito, eccedente le quattro settimane annue, quantificato in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;*

*b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.”*

Art. 8

*Tutela della genitorialità*

1. L'articolo 24, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, è così sostituito:

*“d) esonero, a domanda, dal **turno** notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario **ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;**”*

Art. 9  
*Congedo parentale*

1. L'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, è così sostituito:

*"1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di **dodici** anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di **dodici** anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto."*

2. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, è inserito il seguente comma:

*"4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono il congedo ordinario spettante né l'importo della tredicesima mensilità e sono computati per intero nell'anzianità di servizio."*

Art. 10  
*Disposizioni finali*

1. Al personale di cui al presente accordo continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti accordi recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 11  
*Copertura finanziaria*

1. ....
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## IPOTESI DESTINAZIONE RISORSE 2024

Unità conto annuale 2021 + assunzioni *extra turn-over* 2022/2024

		Mesi per calcolo parametro	Mesi per calcolo straordinario	Mesi per calcolo IMP/IAP
Decorrenza incrementi	<b>01/01/2024</b>	<b>13,00</b>	<b>12,00</b>	<b>13,00</b>

Nuovo valore punto parametrico dal	<b>01/01/2024</b>	<b>195,50</b>	<b>FFPP e FFAA</b>
Valore punto parametrico vigente		183,15	

### LORDO STATO (dati in euro)

	Risorse totali	Risorse disponibili per contratto al netto dell'art. 1, co. 347, Legge 213/2023	Risorse utilizzate per parametro	Risorse utilizzate per IMP/IAP	Percentuale utilizzo trattamento fondamentale su risorse totali	Risorse utilizzate per rivalutazione straordinario	Risorse residue per accessorio al netto risorse art. 1, co. 347, Legge 213/2023	Risorse art. 1, comma 347, della Legge 30/12/2023 n. 213	Totale risorse residue disponibili per accessorio	Risorse impegnate per trattamento accessorio	Risorse residue
	a	b	c	d	e=(c+d)/a	f	g= b-c-d-f	h= a-b	i= g+h	l	m= i-l
Polizia di Stato	<b>338.835.110</b>	<b>332.240.932</b>	216.786.864	77.268.066	86,78%	32.241.693	5.944.309	<b>6.594.178</b>	12.538.487	1.735.974	10.802.512
Arma dei carabinieri	<b>383.906.346</b>	<b>376.435.022</b>	247.677.053	89.196.736	87,75%	30.566.088	8.995.144	<b>7.471.324</b>	16.466.468	10.117.733	6.348.735
Guardia di finanza	<b>217.192.095</b>	<b>212.965.250</b>	141.905.616	51.806.715	89,19%	16.959.627	2.293.291	<b>4.226.845</b>	6.520.136	3.703.110	2.817.026
Polizia penitenziaria	<b>129.777.396</b>	<b>127.251.757</b>	85.013.831	29.560.359	88,29%	9.710.521	2.967.046	<b>2.525.639</b>	5.492.685	6.449.764	- 957.079
SMD	<b>448.822.992</b>	<b>440.088.306</b>	314.029.556	100.834.668	92,43%	12.684.522	12.539.560	<b>8.734.686</b>	21.274.246	20.958.939	315.308
<b>TOTALE</b>	<b>1.518.533.939</b>	<b>1.488.981.267</b>	<b>1.005.412.921</b>	<b>348.666.544</b>	<b>89,17%</b>	<b>102.162.452</b>	<b>32.739.350</b>	<b>29.552.672</b>	<b>62.292.022</b>	<b>42.965.519</b>	<b>19.326.503</b>

### LORDO DIPENDENTE (dati in euro)

	Risorse totali	Risorse disponibili per contratto al netto dell'art. 1, co. 347, Legge 213/2023	Risorse utilizzate per parametro	Risorse utilizzate per IMP/IAP	Percentuale utilizzo trattamento fondamentale su risorse totali	Risorse utilizzate per rivalutazione straordinario	Risorse residue per accessorio al netto risorse art. 1, co. 347, Legge 213/2023	Risorse art. 1, comma 347, della Legge 30/12/2023 n. 213	Totale risorse residue disponibili per accessorio	Risorse impegnate per trattamento accessorio	Risorse residue
	n	o	p	q	r=(p+q)/n	s	t=g/1,3270	u=h/1,3270	v= t+u	z	aa=v-z
Polizia di Stato	<b>244.858.441</b>	<b>240.093.172</b>	152.656.056	58.227.631	86,12%	24.296.679	4.479.509	<b>4.969.237</b>	9.448.747	1.308.195	8.140.552
Arma dei carabinieri	<b>277.429.069</b>	<b>272.029.934</b>	174.408.178	67.216.832	87,09%	23.033.978	6.778.556	<b>5.630.237</b>	12.408.793	7.624.516	4.784.277
Guardia di finanza	<b>156.953.386</b>	<b>153.898.865</b>	99.926.495	39.040.479	88,54%	12.780.428	1.728.177	<b>3.185.264</b>	4.913.441	2.790.588	2.122.853
Polizia penitenziaria	<b>93.783.347</b>	<b>91.958.200</b>	59.864.679	22.276.080	87,59%	7.317.650	2.235.905	<b>1.903.270</b>	4.139.175	4.860.410	- 721.235
SMD	<b>324.340.939</b>	<b>318.028.838</b>	221.132.002	75.986.939	91,61%	9.558.796	9.449.556	<b>6.582.280</b>	16.031.836	15.794.227	237.609
<b>TOTALE</b>	<b>1.097.365.182</b>	<b>1.076.009.009</b>	<b>707.987.410</b>	<b>262.747.961</b>	<b>88,46%</b>	<b>76.987.530</b>	<b>24.671.703</b>	<b>22.270.288</b>	<b>46.941.991</b>	<b>32.377.935</b>	<b>14.564.057</b>

Nota: i dati da prendere a riferimento sono lordo stato

### Aumento medio mensile per il comparto Sicurezza - Difesa (dati in euro)

	Aumento medio mensile stipendiale	Aumento medio mensile IMP/IAP	Totale aumento medio mensile parte fissa	Totale aumento medio parte fissa al netto IVC	Aumento medio mensile accessorio residuo incluso rivalutazione straordinario	Totale aumento medio mensile	Totale aumento medio mensile al netto IVC
<b>TOTALE</b>	126,31	47,31	<b>173,61</b>	101,50	<b>24,76</b>	<b>198,37</b>	<b>126,26</b>

**INCREMENTO INDENNITA' ACCESSORIE**

N.	Indennità	PDS		CC		GDF		PP		SMD		TOTALE	
		Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente	Lordo Stato	Lordo dipendente
1	Rivalutazione SMD CFG									€ 2.265.824	€ 1.707.479	€ 2.265.824	€ 1.707.479
2	Indennità notturna per attività addestrativa/operativa (€ 12,00) la misura è strutturale dal 1° gennaio 2025, per l'anno 2024 le risorse saranno destinate al FESI									€ 6.041.755	€ 4.552.943	€ 6.041.755	€ 4.552.943
3	Incremento contingente indennità controllo del territorio			€ 6.549.919	€ 4.935.885							€ 6.549.919	€ 4.935.885
4	Incremento contingente beneficiari indennità per attività ispettiva tributaria_GdF					€ 2.575.916	€ 1.941.158					€ 2.575.916	€ 1.941.158
5	Incremento indennità di sezione_PP (da € 1,5 a € 4,20)							€ 6.221.032	€ 4.688.042			€ 6.221.032	€ 4.688.042
6	Istituzione indennità per Autorità locali di P.S.	€ 181.534	€ 136.800									€ 181.534	€ 136.800
7	Estensione indennità di comando Arma dei carabinieri			€ 477.400	€ 359.759							€ 477.400	€ 359.759
8	Istituzione indennità Uopi/Api-Sos	€ 238.860	€ 180.000	€ 417.209	€ 314.400							€ 656.069	€ 494.400
9	Istituzione indennità conduttore cinofilo	€ 192.680	€ 145.200	€ 205.420	€ 154.800	€ 323.257	€ 243.600	€ 62.104	€ 46.800			€ 783.461	€ 590.400
10	Istituzione indennità personale negoziatore	€ 178.349	€ 134.400	€ 109.876	€ 82.800							€ 288.224	€ 217.200
11	Istituzione di indennità di presidio territoriale Istituzione indennità per comandanti di reparto IIPP/IPM PP	€ 63.696	€ 48.000	€ 477.720	€ 360.000	€ 296.186	€ 223.200	€ 143.316	€ 108.000			€ 980.918	€ 739.200
12	Estensione al 1° Reggimento Toscana dell'indennità supplementare di cui all'art. 9 co. 6 DPR n. 52 del 2009 e smi			€ 1.574.069	€ 1.186.186							€ 1.574.069	€ 1.186.186
13	Istituzione indennità servizi notturni_SMD									€ 7.434.735	€ 5.602.664	€ 7.434.735	€ 5.602.664
14	Incremento indennità e contingente cyber	€ 639.986	€ 482.280	€ 180.260	€ 135.840	€ 91.722	€ 69.120			€ 831.373	€ 626.505	€ 1.743.340	€ 1.313.745
15	Incremento contingente IEDD									€ 264.338	€ 199.200	€ 264.338	€ 199.200
16	Istituzione indennità artificiere di reparto									€ 230.898	€ 174.000	€ 230.898	€ 174.000
17	Incremento indennità equipaggi fissi volo e sperimentatori di volo (+5% ind. operativa di base)	€ 76.460	€ 57.619	€ 96.674	€ 72.852	€ 181.226	€ 136.568			€ 699.016	€ 526.764	€ 1.053.377	€ 793.803
18	Estensione indennità sensori APR (Regg. Cassino)									€ 28.670	€ 21.605	€ 28.670	€ 21.605
19	Incremento indennità di rischio operatori subacquei	€ 164.409	€ 123.896	€ 29.186	€ 21.994	€ 234.801	€ 176.942			€ 872.841	€ 657.755	€ 1.301.239	€ 980.587
20	Incremento indennità soccorritore marittimo									€ 29.478	€ 22.214	€ 29.478	€ 22.214
21	Istituzione indennità fighter controller (controllori tattici caccia intercettori)									€ 19.995	€ 15.068	€ 19.995	€ 15.068
22	Istituzione indennità manutentore aeromobili									€ 1.922.823	€ 1.449.000	€ 1.922.823	€ 1.449.000
23	Istituzione indennità Supporto Tattico Operazioni Speciali									€ 37.889	€ 28.552	€ 37.889	€ 28.552
24	Indennità Psyops SMS									€ 185.913	€ 140.100	€ 185.913	€ 140.100
25	Indennità stabilimenti di pena									€ 59.951	€ 45.177	€ 59.951	€ 45.177
26	Indennità macchinisti genio ferroviari									€ 33.440	€ 25.200	€ 33.440	€ 25.200
27	Implementazione contingente indennità di marcia_PP							€ 23.312	€ 17.567			€ 23.312	€ 17.567
ONERE TOTALE INDENNITA' ACCESSORIE		€ 1.735.974	€ 1.308.195	€ 10.117.733	€ 7.624.516	€ 3.703.110	€ 2.790.588	€ 6.449.764	€ 4.860.410	€ 20.958.939	€ 15.794.227	€ 42.965.519	€ 32.377.934
RISORSE RESIDUE		€ 10.802.512	€ 8.140.552	€ 6.348.735	€ 4.784.277	€ 2.817.026	€ 2.122.853	- 957.079	- 721.235	€ 315.308	€ 237.609	€ 19.326.503	€ 14.564.057
RISORSE RESIDUE TABELLA PRECEDENTE 23-24 OTTOBRE		€ 4.282.561	€ 3.227.250	€ 4.988.209	€ 3.759.012	€ 1.150.325	€ 866.861	- 1.882.291	- 1.418.456	€ 1.092.830	€ 823.534	€ 9.631.634	€ 7.258.202